



TRIBUNALE DI BARI

IL PRESIDENTE

Prot. 333/1

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria , del personale e dei servizi

Al Presidente della Corte di Appello di Bari

Al Sindaco di Bari

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Con riferimento a parere del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari del 10 settembre 2013 , che ha espresso parere non favorevole a mio decreto 65/2013 , osservo quanto segue .

Con decreto ministeriale dell'8 agosto 2013 ai sensi dell'art.8 del Decr. Leg.vo 155/2012 per il Circondario del Tribunale di Bari è stata autorizzata l'utilizzazione per altri cinque anni delle Sedi delle soppresse Sezioni Distaccate di Altamura , Modugno e Rutigliano , con trattazione nella Sede di Modugno anche dei procedimenti delle Sezioni di Acquaviva delle Fonti e Bitonto e nella Sede di Rutigliano anche dei procedimenti delle Sezioni di Monopoli e Putignano .

Il decreto presidenziale 65/2013 ha dato attuazione al decreto ministeriale in termini di organizzazione ed assetto tabellare .

La permanenza di operatività di Sedi di Sezioni Distaccate soppresse è giustificata dalla assoluta impossibilità logistico – strutturale della Sede Centrale di Bari ad accogliere giudici , dipendenti amministrativi , procedimenti delle sette Sezioni Distaccate , assoluta impossibilità comunicata più volte al Ministero della Giustizia sia dallo scrivente sia dal Sindaco di Bari .

E' stato affermato , notiziato , ribadito che gli edifici nei quali nella città di Bari si esercita l'attività giudiziaria , insufficienti e non idonei per lo smaltimento dei carichi di lavoro di competenza della Sede Centrale , non sono assolutamente in grado di sostenere l'onere aggiuntivo dei carichi delle sette Sezioni Distaccate , tutte consistenti e particolarmente gravate .


In base a tale dato , oggettivo ed inconfutabile , il decreto presidenziale 65/2013 , discostandosi per necessità , logica , realismo , buon senso da parte del decreto ministeriale , ha previsto e disposto permanenza di funzionamento delle Sedi per le quali è stata concessa proroga ex art.8 Decr. Leg.vo 155/2012 anche per i procedimenti delle Sezioni Distaccate post 13 settembre 2013 .

Il ragionamento è semplice : se Bari non può recepire alcunché in aggiunta ai carichi di lavoro della Sede Centrale , l'impossibilità riguarda processi vecchi e nuovi .

Decisione diversa di trattazione in Sede Centrale dei nuovi processi delle sette Sezioni Distaccate comporterebbe la paralisi dell'esercizio della attività giurisdizionale nel Tribunale di Bari .

Nel decreto presidenziale 65/2013 è comunque precisato che resta fermo l'obbligo del Comune di Bari di rinvenire e mettere a disposizione del Tribunale in città altri spazi idonei ad accogliere i carichi di lavoro delle Sezioni Distaccate e che avendo tali disponibilità si provvederà ben prima dei cinque anni , pure in successione , ad accentrare tutta l'attività in Sede Centrale .

Il Consiglio Giudiziario con argomentazione contraddittoria , mentre condivide in dettaglio tutte le ragioni su riportate , esprime poi parere negativo al mio decreto : ritiene non possibile lo scostamento dal decreto ministeriale 8 agosto 2013 per la trattazione ad Altamura , Modugno e



Rutigliano pure dei procedimenti nuovi senza impugnazione del decreto ministeriale dinanzi al giudice amministrativo e relativo annullamento .

Se ne deduce che prima di emettere il decreto 65/2013 nel contenuto fissato , avrei dovuto proporre ricorso al TAR , evidentemente a mie spese .

Il Consiglio Giudiziario , pur dando atto del dato che la Sede Centrale del Tribunale di Bari non è in grado allo stato di gestire i procedimenti nuovi delle Sezioni Distaccate ed osservando di contro che questi non possono essere trattati nelle Sedi di Altamura , Modugno , Rutigliano , non indica in positivo la soluzione del problema dal 13 settembre 2013 in poi .

Aggiungo che il decreto presidenziale 65/2013 costituisce anticipazione di assetto tabellare 2014 – 2016 ; la proposta è di competenza quindi del Presidente della Corte di Appello su segnalazione del Presidente del Tribunale .

Nella situazione esistente non riesco a trovare soluzione diversa da quanto disposto con il decreto 65/2013 ; il Presidente della Corte di Appello ben può fornire indicazione diversa , alla quale ovviamente ci si atterrà .

Nel merito ritengo d'altronde non vincolante il decreto ministeriale 8 agosto 2013 nella parte in cui proroga il funzionamento di Sedi di Sezioni Distaccate solo per la trattazione dei procedimenti ante 13 settembre 2013 , trattandosi a riguardo di competenza soltanto del Consiglio Superiore della Magistratura in ambito di approvazione di assetto tabellare .

La competenza ministeriale ex art.8 Decr. Leg.vo 155/2012 è limitata ad autorizzare per un certo numero di anni non superiore a 5 l'utilizzo di Sedi di Sezioni Distaccate ; la competenza a decidere i procedimenti da trattare nelle Sedi prorogate è del Capo dell'Ufficio Giudiziario con l'avallo – approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura .



In attesa della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura continuerà ad essere valido ed efficace il decreto presidenziale 65/2013 .

La presente nota è trasmessa per informazione e le attivazioni di competenza anche al Sindaco di Bari ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari , nonché per dovuta conoscenza al Dirigente Amministrativo e a tutti i magistrati togati ed onorari in servizio nel Tribunale di Bari .

Bari 11 settembre 2013 .

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

VITO SAVINO

